

REGIONE UMBRIA

ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA CON LE PARTI SOCIALI E ISTITUZIONALI A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 83473/2014, DEL DECRETO LEGISLATIVO N 148/2015 E DELLA LEGGE DI STABILITA' ANNO 2016

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di Dicembre, nella sede dell'assessorato al lavoro della Regione Umbria, sono presenti:

- Assessore alla Competitività delle imprese
innovazione sistema produttivo lavoro e formazione Fabio Paparelli
- Coordinatore regionale Luigi Rossetti
- Per la Segreteria regionale CGIL Giuliana Renelli
- Per la Segreteria regionale CISL Elio Nevi
- Per la Segreteria regionale UIL Francesca Fiorucci
- Per la Segreteria regionale UGL
- Per Confindustria Umbria
- Per Confartigianato Umbria Sergio Bova
- Per CNA Umbria Mariacesira Coletti
- Per Associazione PMI dell'Umbria
- Per Confcommercio Perugia
- Per Confesercenti regionale
- Per Lega Coop regionale Vladimiro Zaffini
- Per Confcooperative regionale
- Per CIA Umbria Silvano Giammarroni
- Per Confprofessioni Umbria Bruno Toniolatti
- Per ANCL
- Per ABI Luciano Proietti

Partecipano altresì all'incontro per la Provincia di Perugia

Adriano Bei,

per l'INPS Regionale Umbria

Lucia Viviana Secco,

per Direzione Territoriale Lavoro

Sabatino Chelli

per Italia Lavoro Spa

Simone Campani

PRESO ATTO

- del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con l. 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. ;
- del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i. ;
- della l. 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i. ;
- del D.l. n. 83473 dell'1 agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art. 4, c. 2 del d.l. n. 54 2013, ha stabilito nuove norme valide per tutto il territorio nazionale per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, specificando, all'art. 2, c. 4, che "con gli

accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, le priorità d'intervento in sede regionale”;

- delle note e circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. n. 19 dell'11 settembre 2014 e note del 24/11/2014 e 25.03.2015, relative alle modalità d'attuazione del d.i. n. 83473/2014.
- del Decreto legislativo 22/2015.
- del Decreto legislativo 148/2015.
- della legge di stabilità 2016.

PREMESSO

che i precedenti Accordi per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Umbria e dalle parti sociali e istituzionali hanno reso disponibili, nella loro attuazione, strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro, convengono di ridefinire nel presente accordo le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga in Umbria relativamente alle richieste che attengono ad accordi sindacali sottoscritti nel periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 .

CIG IN DEROGA

1. Per l'anno 2016 la materia degli ammortizzatori sociali in deroga è normativamente disciplinata dalla L. 92/2012, dal d.i. 83473/2014 e dalle relative disposizioni collegate emanate dal Ministero del Lavoro, nonché dalle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali definite dal Dlgs 148/2015 e da quanto previsto della legge di stabilità 2016.
2. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga (CIGD):
 - Datori di lavoro imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 C.C, con inclusione delle cooperative sociali, di cui alla l. n. 381/1991, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e della cassa integrazione straordinaria, nonché dei fondi di solidarietà di cui al Dlgs 148/2015 o per i quali tali fondi non risultano non ancora operativi. L' accesso potrà essere relativo unicamente alle unità locali aventi sede in Umbria per le causali di cui all'art. 2 c.1 del DI 83473 del 01/08/2014:
 - a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
 - b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
 - c. crisi aziendali;
 - d. ristrutturazione o riorganizzazione;
 - in nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.
 - Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi il ricorso alla CIGD può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva, e comunque nei limiti sopra indicati;
 - In attesa della sentenza del TAR vengono accettate le istanze rivenienti da studi professionali così come previsto dalla nota del MLPS del 25.03.2015.

- L'istituto può essere richiesto solamente per i lavoratori dipendenti con qualifiche di operai impiegati e quadri compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che hanno una anzianità lavorativa di 12 mesi presso il datore di lavoro richiedente alla data d'inizio del periodo di CIGD richiesto e per i quali prima del ricorso alla CIGD, vi è stato il pieno utilizzo, degli strumenti ordinari di flessibilità, quali ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc., ivi inclusi gli istituti di fonte contrattuale, come esemplificato e specificato nella circolare ministeriale n. 19/2014 e nella nota 40/0005425 del 24/11/2014. Per ferie residue e maturate si intendono quelle residue dell'anno precedente e quelle maturate fino all'inizio delle sospensioni, mentre sono da escludersi le ferie programmate che coincidono, per esempio, con le chiusure aziendali.
- Per i lavoratori in somministrazione, l'anzianità di servizio del lavoratore viene verificata presso l'agenzia di somministrazione in quanto datore di lavoro.

3. Il periodo massimo autorizzabile dell'integrazione salariale è pari a 3 mesi nel corso del 2016.

A fini gestionali, si stabilisce che i limiti di concessione dell'integrazione salariale ammontano per il 2016 a 91 giornate di calendario, calcolate separatamente per ogni singola unità produttiva aziendale, anche se con matricola INPS coincidente.

Quanto sopra facendo riferimento ai periodi autorizzati, indipendentemente dalle ore effettivamente fruite.

I periodi richiesti non possono comunque eccedere il 31.12.2016.

Nel computo dei periodi di cui sopra, si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, in relazione a ciascuna unità produttiva.

4. Modalità di richiesta:

- Presentazione alla Regione Umbria di una sola istanza cartacea in bollo con validità per l'intero anno 2016, contestualmente alla prima richiesta telematica, secondo il modello disponibile nel sito regionale.
- Gli accordi stipulati in sede sindacale, secondo il modello già disponibile nel sito della Regione Umbria, devono essere siglati anteriormente all'inizio dell'intervento della cigd, prevedere la modalità di erogazione del trattamento da parte dell'INPS a pagamento diretto, una validità temporale corrispondente alla relativa richiesta telematica e per periodi che vanno da un minimo di giorni 7, ad un massimo di giorni 30, e comunque entro i limiti complessivi di mesi 3 nell'anno per ogni unità produttiva, pari a 91 giornate.
- Le richieste telematiche da presentare, secondo le consuete modalità, entro e non oltre 20 giorni dall'inizio dell'intervento di cigd, per i periodi indicati nei relativi accordi dei quali riportano gli estremi.
- Gli accordi successivi al primo, che saranno inviati unitamente all'istanza cartacea, vanno trasmessi alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro unitamente ad una lettera di trasmissione in cui deve essere citato il codice SARE della richiesta relativa.
- Le richieste telematiche potranno essere caricate nel sistema SARE a partire dal 25 gennaio, al fine di permettere la presentazione di domande telematiche relative all'anno 2015 nel rispetto delle tempistiche previste e consentire gli adeguamenti informatici per l'anno 2016; sarà data possibilità di rettificare quanto eventualmente erroneamente caricato entro e non oltre 3 giorni dall'invio della domanda, decorsi i quali la domanda viene visionata dalla Regione Umbria e non può essere più modificata.
- Obbligo di rendicontazione delle ore usufruite sul sistema SARE entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento.

5. Autorizzazioni:

- Le richieste complete saranno autorizzate secondo l'ordine SARE, sulla base dei rendiconti di cui al precedente punto e nei limiti di capienza delle risorse assegnate.

- Le richieste autorizzate vengono inviate ad INPS in via telematica a condizione che siano complete di istanza cartacea e verbale di accordo sindacale.
 - L'errata dichiarazione dei requisiti di cui sopra riscontrata a seguito di verifiche INPS, qualora esse intervengano successivamente alla autorizzazione, comporterà l'automatico annullamento del provvedimento regionale.
 - Vengono definite da INPS le modalità di invio dei modelli SR41 necessari per l'erogazione dell'integrazione salariale.
- .
6. Per le richieste di ammortizzatori di cui al Dlgs 148/2015 che hanno incontrato un diniego da parte di INPS per quanto attiene la CIGO e del MLPS per la CIGS e che possono presentare istanza per la CIGD, i 20 giorni decorrono dalla data di notifica di detto diniego. I periodi di sospensione oggetto di dette reiezioni, fermo restando i limiti dei 3 mesi sopra indicati, vengono coperti con CIGD considerando valido a tal fine l'accordo sindacale sottoscritto per l'ammortizzatore negato, ovvero considerando valido l'accordo per la CIGD stipulato in data successiva all'inizio del periodo di sospensione. Qualora la questione di cui sopra incontrasse il parere negativo del MLPS tali periodi verranno autorizzati fino a capienza nella quota del 5%, di cui alla legge di stabilità.
 7. In considerazione della esigenza di imprese e lavoratori di presentare richieste già con decorrenza dall'inizio del mese di Gennaio e delle necessarie procedure di adeguamento del sistema informativo da parte della Regione, sarà possibile dal momento della riattivazione del sistema fino al 7 Febbraio 2016 presentare domande su Sare con decorrenza 1 Gennaio 2016 e comunque in deroga al limite dei 20 giorni dall'inizio delle sospensioni.

MOBILITA' IN DEROGA

8. Per l'anno 2016 la materia degli ammortizzatori sociali in deroga è normativamente disciplinata dalla L. 92/2012, dal d.i. 83473/2014 e dalle relative disposizioni collegate emanate dal Ministero del Lavoro, nonché dalle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali definite dal Dlgs 22/2015 e da quanto previsto della legge di stabilità 2016.
9. Possono beneficiare della mobilità in deroga i lavoratori alle dipendenze che hanno perso involontariamente il proprio posto di lavoro ed hanno almeno dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, in imprese rientranti nel campo di applicazione degli artt. 2082 e 2083 del C.C. ed ubicate nel territorio regionale e che non possono accedere ad analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente di cui al Dlgs 22/2015.
10. Il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi.
11. Così come previsto dalla legge di stabilità Il periodo massimo di concessione del trattamento per l'anno 2016 è pari a mesi 4, non ulteriormente prorogabili.
12. In analogia a quanto già previsto nei precedenti accordi, in ogni caso non sarà concessa la mobilità in deroga a lavoratori che hanno già beneficiato di altro ammortizzatore ordinario.
13. Le domande di mobilità in deroga dovranno essere presentate alla Regione Umbria utilizzando l'apposito modello disponibile sul sistema SARE con le stesse modalità previste per il 2015 entro 60 giorni dalla data di licenziamento

14. Il lavoratore deve altresì produrre l'istanza ad INPS secondo le modalità previste dall'Istituto e nei tempi dallo stesso previsti.
15. Per coloro che nel 2015 avessero usufruito di un periodo di mobilità in deroga inferiore ai sei mesi previsti per l'anno, deve essere presentata una nuova richiesta a completamento dei sei mesi, ma per un periodo comunque non superiore a mesi 4.
16. In ogni modo le relative richieste non potranno andare oltre la data del 31/12/2016..

DESTINAZIONE DEL 5%

La legge di stabilità prevede che le Regioni possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite.

Tali risorse potranno essere destinate fino a concorrenza delle stesse:

- alle crisi di rilevanza regionale;
- alle istanze di Cig in deroga relative a studi professionali qualora la sentenza del TAR li escluda dal trattamento;
- qualora ricorra il parere negativo del MLPS sulla base dell'interpello presentato dal partenariato e della nota della Regione Umbria e ferme restando le causali di cui al D.I. 83473/2014, alle richieste di ammortizzatori di cui al Dlgs 148/2015 che hanno incontrato una reiezione da parte dell'Inps, avendone esauriti i periodi.

Le parti concordano:

- di chiedere al Governo di assegnare urgentemente le risorse relative al fabbisogno per l'anno 2015 nonché per l'anno 2016;
- di sollecitare ulteriormente al MLPS il parere in merito su citate reiezioni Inps.

Si conviene di dare massima diffusione alle suddette regole attraverso apposito avviso sul sito regionale all'indirizzo www.formazionelavoro.regione.umbria.it.

Letto, confermato e sottoscritto.